



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Corte dei Conti  
Ufficio Controllo di legittimità sugli atti  
dei Ministeri delle Infrastrutture  
e dell' Ambiente  
controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti  
@corteconticert.it

e p.c. Ufficio Centrale di Bilancio  
presso il Ministero dell' Ambiente  
rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

Ufficio di Gabinetto MATTM  
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

**OGGETTO: D.D. N. 342 DEL 13.12.2017 “REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE  
TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS E DEL  
COMITATO TECNICO ISTRUTTORIO” (CC34889/2017-SILEA 8414).  
RISPOSTA RILIEVO 0000923-11/01/2018-SCCLA-Y30PREV-P**

In relazione alle osservazioni di codesto Ufficio di controllo, inviate con posta certificata in data 11/01/2018 ed acquisite agli atti con prot. n. 590/DVA di pari data, si rappresenta quanto segue.

***1. alle modalità attraverso le quali si è tenuto conto di quanto evidenziato, in sede di parere dal Ministero della salute:***

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, questo Ministero ha sottoposto al Ministro della salute con nota prot. n. 24121/GAB del 12/10/2017 (Allegato 1) il decreto di articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio, nonché di disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse.

Con nota prot. n. 5581 del 24 ottobre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 25122/GAB del 25/10/2017 (Allegato 2), il Ministero della salute ha richiesto che il testo fosse opportunamente integrato, limitatamente alle materie di impatto sanitario, effettuando espresso riferimento al personale individuato dal Ministero della salute agli articoli 14, 15, 16, 18 e 19.

A seguito di tali indicazioni, questo Ministero ha provveduto a modificare il testo come di seguito illustrato:

ID Utente: 6897  
ID Documento: DVA-UDG-6897\_2018-0009  
Data stesura: 12/01/2018

✓ Resp. Div.: Presta A.  
Ufficio: DVA-UDG  
Data: 15/01/2018

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.  
Ufficio: DVA  
Data: 15/01/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Testo proposto nota prot. n. 24121/GAB 12/10/2017	Testo modificato con indicazioni del Ministero salute
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico istruttorio</b></p> <p>1. Il Comitato TI, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è posto alle dipendenze funzionali della Direzione generale, che può nominare un Coordinatore. Il Comitato TI presta la propria attività presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico istruttorio</b></p> <p>1. Il Comitato TI, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <b>composto da 30 componenti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui, per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute</b>, è posto alle dipendenze funzionali della Direzione generale, che può nominare un Coordinatore. Il Comitato TI presta la propria attività presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Compiti e obblighi del Comitato tecnico istruttorio</b></p> <p>3. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, il Comitato TI, nel rispetto della ripartizione delle tempistiche indicate dalla Direzione generale e sulla base della modulistica fornita dalla Direzione generale redige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la relazione tecnico-istruttoria contenente la descrizione degli aspetti amministrativi e tecnici;</li> <li>- le valutazioni sugli effetti ambientali del piano, programma o progetto in esame;</li> <li>- le eventuali proposte di condizioni e raccomandazioni.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Compiti e obblighi del Comitato tecnico istruttorio</b></p> <p>3. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, il Comitato TI, nel rispetto della ripartizione delle tempistiche indicate dalla Direzione generale e sulla base della modulistica fornita dalla Direzione generale redige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la relazione tecnico-istruttoria contenente la descrizione degli aspetti amministrativi e tecnici;</li> <li>- le valutazioni sugli effetti ambientali del piano, programma o progetto in esame;</li> <li>- <b>le valutazioni degli impatti di progetti civili e industriali sulla salute umana;</b></li> <li>- le eventuali proposte di condizioni e raccomandazioni.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Predisposizione del Parere</b></p> <p>2. Il Gruppo Istruttore, sulla base della relazione tecnico-istruttoria predisposta dal Comitato TI, delle risultanze di eventuali sopralluoghi e riunioni e tenuto conto delle osservazioni pervenute, formula, in osservanza alle direttive generali emanate in materia dal Ministro, la proposta di parere contenente le analisi effettuate e le relative valutazioni motivate.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Predisposizione del Parere</b></p> <p>2. Il Gruppo Istruttore, sulla base della relazione tecnico-istruttoria, predisposta dal Comitato TI, delle risultanze di eventuali sopralluoghi e riunioni e tenuto conto delle osservazioni pervenute, formula, in osservanza alle direttive generali emanate in materia dal Ministro, la proposta di parere contenente le analisi effettuate e le relative valutazioni motivate, <b>anche con riferimento agli eventuali aspetti di impatto sanitario.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>Inconferibilità</b></p> <p>Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico di Commissario o di membro del Comitato TI, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione.</p> <p>Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>Inconferibilità</b></p> <p>Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico di Commissario o di membro del Comitato TI, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione.</p> <p>Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza, <b>anche per i componenti nominati su indicazione del Ministero della salute</b>, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> <b>Incompatibilità</b></p> <p>L'incarico di Commissario o di membro del Comitato TI è incompatibile con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo.</p> <p>Per i membri del Comitato TI trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al D.Lgs. 165/2001 ed al D.P.R 62/2013.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> <b>Incompatibilità</b></p> <p>L'incarico di Commissario o di membro del Comitato TI, <b>anche per i componenti nominati su indicazione del Ministero della salute</b>, è incompatibile con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in imprese beneficiarie di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica ovvero con enti che a qualsiasi titolo esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo.</p> <p>Per tutti i membri del Comitato TI trova in ogni caso applicazione il combinato disposto di cui al D.Lgs. 165/2001 ed al D.P.R 62/2013.</p>

***2. alle ragioni per le quali si è ritenuto di non indicare i tempi di lavorazione delle istruttorie assegnate:***

Il D. Lgs 104 del 16 giugno 2017 reso in modifica della precedente versione del D. Lgs 152/2006 contiene una enucleazione in dettaglio delle tempistiche delle singole procedure afferenti alla valutazione di impatto ambientale.

Nello specifico la nuova versione del D. Lgs 152/2006 nell'art. 19 stabilisce i tempi del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA scandendo la tempistica delle varie fasi procedurali ivi inclusa quella relativa alla fase di consultazione del pubblico.

L'art. 23 del medesimo D. Lgs indica poi i tempi afferenti alla Valutazione di Impatto Ambientale con previsione in dettaglio delle singole fasi procedurali.

L'art. 27 del richiamato D. Lgs 152/2006 detta i tempi del Provvedimento Unico in materia Ambientale.

*Ad abundantiam* vi è anche da sottolineare il fatto che la nuova formulazione del D. Lgs 152/2006 ai fini di garantire la certezza della durata del procedimento ha previsto espressamente

che i termini dei tempi di conclusione dei procedimenti di Valutazione Ambientale abbiano carattere di perentorietà.

Inoltre, anche laddove la tempistica procedimentale non abbia carattere perentorio (art. 20 – *definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA*, art. 21 – *definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale*, art. 28 – *monitoraggio*) la medesima viene minuziosamente esplicitata.

Alla luce di quanto rappresentato, stante la certezza e dettaglio contenuta nella citata previsione normativa dei tempi di esecuzione dei procedimenti di Valutazione Ambientale, si è ritenuto, per non appesantire il testo con duplicazioni sovrabbondanti, di non dover ripetere la tempistica dei medesimi nell'ambito del Regolamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale — VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio.

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento si ritenga opportuno.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)